Pubblicato il 27/11/2020

**N. 02205/2020 REG.PROV.CAU.**

**N. 04649/2020 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4649 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore dei figli minori, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Laudadio, Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Aversa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento,***

PREVIA ADOZIONE DELLA OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ARTT. 55 e 56 DLGS 104/2010:

a) dell'Ordinanza n. 223 del 23.11.2020, con la quale il Sindaco del Comune di Aversa ha ordinato che “per le motivazioni in premessa indicate, fino al 3/12/2020, su tutto il territorio comunale restano sospese le attività educative in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria”;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ove da interpretare in senso pregiudizievole alla posizione del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati, depositati in data 26.11.2020, ore 11,35;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche accessiva al ricorso, proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa, depositato in data 26.11.2020, ore 17,46;

Considerato che il ricorrente lamenta l’emergenza di un pregiudizio di “estrema gravità e urgenza” verificabile nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare e derivante dall’ordinanza sindacale impugnata che, sul presupposto della urgente – e persistente - necessità di evitare la diffusione del contagio da Covid-19 nel territorio di pertinenza, ha inteso mantenere la sospensione delle attività didattiche in presenza, anche, per quanto rileva, per le scuole primarie, nonostante l’Ordinanza regionale n. 92/2020, dal 25 novembre 2020, e, prima ancora, il DPCM 4 novembre 2020, ne avessero consentito la ripresa;

Considerata la limitata validità temporale della disposta sospensione (fino al 3 dicembre 2020), che, per quanto sopra detto, si salda, senza soluzione di continuità, con la precedente derivante da provvedimenti regionali;

Ritenuto che la misura risulta assunta sulla base dell’art. 50 del TUEL ed è motivata, non irragionevolmente, dall’espressa esigenza, di carattere contingibile, di contenere il contagio su scala locale, atteso l’allarmante tasso stimato (1 su 50 abitanti, per complessivi 2.166 casi secondo l’ultima verifica, come da documentazione in allegato alla produzione di parte resistente), che non può evidentemente essere stato preso in considerazione né dalle misure statali né da quelle regionali, tarate e mediate su ben diversa, e più ampia, scala territoriale, nonché in ragione dell’apicale principio di precauzione, invocato nell’attesa di consolidare i risultati dello screening della popolazione scolastica, dei docenti e del personale di supporto, come disposto anche nelle pertinenti Ordinanze regionali;

Ritenuto che, nel doveroso bilanciamento degli interessi proprio della presente sede cautelare, occorre valutare recessivo l’interesse fatto valere dal ricorrente al ripristino delle ordinarie modalità di conduzione della propria attività lavorativa (che, peraltro, in quanto di natura libero-professionale, in base alla esibita autocertificazione in atti, risulta avere, per effetto della pregressa sospensione delle attività didattiche in presenza, già rimodulato) e, quanto ai minori, al ripristino della fruizione “in presenza” del servizio scolastico, surrogata dalla didattica a distanza;

Ritenuto, per quanto precede, che la lamentata compromissione della situazione soggettiva fatta valere non può dirsi né assoluta né commensurabile al cospetto dell’interesse, pubblico e privato, alla riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di contagio, funzionale a rendere effettivo l’esercizio del diritto, individuale e collettivo, alla salute, costituzionalmente protetto (cfr., quanto alla complessiva non irragionevolezza e idoneità della misura alla rigorosa prevenzione della salute pubblica nell’ambito territoriale di competenza e al bilanciamento degli interessi in fase cautelare monocratica nel senso della prevalenza del diritto alla salute, inter alia, i propri decreti nn. 2025/2020, 2026/2020, 2027/2020, 2032/2020, 2033/2020, 2153/2020, 2161/2020; e anche, ex pluris, Cons. di Stato, III, decreto n. 6453/2020);

Ritenuto, per quanto precede, di dover respingere la proposta istanza cautelare;

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 gennaio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli il giorno 27 novembre 2020.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il Presidente** |
|  | **Maria Abbruzzese** |

IL SEGRETARIO